



Misure organizzative per l'applicazione dell'articolo 1, punto 6, DPCM 11 marzo 2020

Individuazione delle "attività indifferibili da rendere in presenza" nelle Province

L'articolo 1, punto 6, del DPCM 11 marzo 2020, da oggi in vigore, dispone:

"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza."

Fermo restando l'autonomia organizzativa di ogni ente, l'UPI individua le seguenti attività come "attività indifferibili da rendere in presenza" nelle Province:

1. attività dei servizi di protezione civile;
2. attività di polizia locale;
3. attività di vigilanza e direzioni lavori sui cantieri per la manutenzione degli edifici scolastici, della rete stradale e degli altri lavori di competenza della provincia;
4. attività amministrative e di coordinamento dei diversi settori strettamente necessarie a non interrompere i servizi e calibrate in rapporto alle necessità contingenti, garantendo il funzionamento delle stazioni uniche appaltanti a servizio degli enti locali del territorio.

Per le attività da rendere in presenza le Province definiscono protocolli di sicurezza anti-contagio e assicurano al personale in servizio i necessari strumenti di protezione individuale.

Le Province per le attività che non necessitano la presenza:

- assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del proprio personale dipendente ricorrendo al lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- Incentivano il ricorso alle ferie, con particolare attenzione a quelle pregresse, anche tramite l'assegnazione di ufficio che rientra nei poteri del datore di lavoro, e ai congedi retribuiti per i dipendenti, nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Roma, 12 marzo 2020